



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 01/08/2024 Protocollo N° 0388514 Class: G.920.01.2 Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: **PSA – Ulteriori misure di prevenzione sul territorio regionale a seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS del Veneto

per il tramite di Ai componenti dei Gruppi operativi territoriali PSA
Veterinari referenti per la PSA delle Az.ULSS

Alla Direzione Agroalimentare

Alla Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria
Filiera suinicola

Agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari
della Regione Veneto.

AVEPA

e, p.c., All’Assessore alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla
Programmazione Socio Sanitaria

Al Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Alla Direzione Sanitaria IZS delle Venezia

In riferimento alla evoluzione della situazione epidemiologica nazionale della Peste Suina Africana (PSA), caratterizzata in particolare dal coinvolgimento di allevamenti di suini delle Regioni Piemonte,

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Lombardia ed Emilia Romagna, oltre che dall'aumento di casi nei cinghiali selvatici, si evidenzia la necessità di aumentare il livello di attenzione sul territorio regionale, al fine di garantire la prevenzione della introduzione e diffusione della malattia.

Di conseguenza, fatte salve le indicazioni fornite alle SS.LL. in materia di biosicurezza in allevamento, di cui alla normativa nazionale vigente e (da ultimo) nostre note prott. n. 319909 del 2/07/24 e n. 351624 del 12/07/24, si forniscono le seguenti indicazioni per il territorio regionale:

- 1) In considerazione della succitata situazione epidemiologica nazionale, è opportuno **ridurre al minimo gli ingressi negli allevamenti suini** non strettamente collegati alle attività di allevamento e alle attività di controllo e sorveglianza della malattia o comunque ritenute inderogabili al fine di garantire la salute e benessere degli animali.

In ogni caso, i sopralluoghi degli organismi di controllo diversi dai Servizi Veterinari Ufficiali dovranno avvenire nel rigoroso rispetto dei seguenti requisiti minimi di biosicurezza:

- ✓ Divieto di accesso del personale addetto al controllo all'interno della "zona pulita" dell'allevamento suinicolo, intesa ai sensi del DM 28 giugno 2022 quale area dedicata alla stabulazione ed al governo degli animali e separata attraverso una zona filtro dalla zona sporca dell'allevamento, se non debitamente motivato;
- ✓ Utilizzo di calzari, guanti e abiti monouso per le verifiche da effettuare nei pressi dell'allevamento, che al termine della visita dovranno essere lasciati all'allevatore per lo smaltimento; eventuali apparecchiature necessarie per il controllo dovranno essere opportunamente disinfettate;
- ✓ L'automobile dovrà essere parcheggiata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento ("zona sporca").

Per quanto riguarda i Servizi Veterinari Ufficiali, in questa fase epidemiologica, sul territorio regionale non è prevista la sospensione dei controlli ufficiali negli allevamenti suini: in ogni caso, devono essere messe in atto tutte le misure ritenute necessarie per impedire la trasmissione della malattia, soprattutto evitando che uno stesso veterinario concentri in un'unica giornata controlli ufficiali in differenti allevamenti di suini; è altresì opportuno che un veterinario, dopo aver visitato un allevamento di suini, nei giorni successivi si occupi di controlli ufficiali (che comportino un sopralluogo) in allevamenti di specie diverse dal suino.

Eventuali, ulteriori indicazioni operative per lo svolgimento in condizioni di biosicurezza dei controlli di competenza nelle strutture zootecniche potranno essere fornite dalla scrivente UO in base all'evoluzione della PSA sul territorio regionale.

- 2) Vista la attuale situazione epidemiologica, è fondamentale che in tutti gli allevamenti di suini venga **garantita la tracciabilità delle movimentazioni**, oltre che degli animali, di personale, alimenti, mezzi agricoli aziendali e forniture di materiali qualsiasi tipologia (es. paglia), con l'indicazione della relativa zona di provenienza. Deve in ogni caso essere tenuta traccia di chiunque, a qualsiasi titolo, acceda alla zona sporca dell'allevamento, attraverso la compilazione puntuale del registro degli ingressi. Si ricorda che l'accertamento della mancata o incompleta compilazione del registro è oggetto di disciplina sanzionatoria ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 136/2022.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- 3) In considerazione delle caratteristiche della PSA, legate *in primis* alla sua elevata diffusibilità e resistenza nell'ambiente, preme nuovamente evidenziare alle SS.LL. come il **rapido rilevamento delle positività** (nei suidi allevati e nei cinghiali selvatici) e la conseguente immediata applicazione delle azioni di controllo previste dalla normativa rappresentano il **pilastro fondamentale** per la prevenzione e il controllo della introduzione e diffusione della malattia sul territorio.

In conformità all'art. 6 del D.Lgs. 136/2022, è obbligatorio **segnalare al Servizio Veterinario della AULSS competente ogni episodio di** sintomatologia sospetta e/o mortalità anomala in allevamento suino, al fine di procedere con le verifiche e approfondimenti di competenza; lo stesso dicasi per i **casi di rilevamento di cinghiali morti o moribondi** (compresi gli investiti) sul territorio regionale.

Si invita a diffondere la presente a tutti gli interessati, e si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it